

**DECRETO 7 Ottobre 1997**

Aggiornamento della tabella n.8 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana

(pubbl. sulla G.U. n.238 del 11 ottobre 1997)

## IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art.124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n.1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n.1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n.1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266, recante il riordino del Ministero della sanità, a norma dell'art.1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Visto il decreto 26 aprile 1985, con il quale è stato approvato il testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1988, 17 aprile 1991, 9 maggio 1994 e 3 ottobre 1996, con i quali sono stati approvati il I, II, III e IV supplemento alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento della tabella 8 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana secondo le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

decreta:

**Articolo 1.**

La tabella 8 della Farmacopea ufficiale IX edizione "Dosi abituali e massime per l'adulto", come modificata dai decreti ministeriali richiamati nelle premesse, è aggiornata secondo quanto riportato in allegato.

**Articolo 2.**

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il ministro: Bindi

---

**AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA N.8 DELLA FARMACOPEA UFFICIALE**  
 "Dosi abituali e massime per l'adulto"

Le voci relative alle sostanze Codeina fosfato (IX ed. pag.817), Codeina fosfato emiidrato (IV Supp., pag. 252) e Metadone cloridrato (IX ed. pag. 825) sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza	Vie di somministrazione	Dosi abituali		Dosi massime	
		per ogni dose g	nelle 24 ore	per ogni dose g	nelle 24 ore
Codeina (1)	per os	0,01 - 0,02	0,050	0,050	0,150
Metadone cloridrato	per os, i.m., s.c.	0,0025	0,020	0,010	0,080
Metadone cloridrato (2)	per os	-	-	-	0,120

1) Codeina. Calcolata come base anidra; 1 mg di base anidra corrisponde a 1,36 mg di codeina fosfato emiidrato ed a 1,42 mg di codeina fosfato sesquidrato. dosi abituali e massime per bambini al di sotto di 12: controllare la letteratura.

2) Metadone cloridrato sciroppato per os. Nella terapia sostitutiva di disassuefazione e mantenimento nei casi di tossicodipendenza da oppiacei, è consentita la prescrizione di dosi fino a 120 mg pro die a seconda del grado di tolleranza e della capacità di metabolizzare il farmaco; comunque la dose di mantenimento va determinata su base individuale e verificata periodicamente dal medico stesso.

Alla stessa tabella sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le sostanze seguenti con relative specificazioni:

Sostanza	Vie di somministrazione	Dosi abituali		Dosi massime	
		per ogni dose g	nelle 24 ore g	per ogni dose g	nelle 24 ore g
Acetildiidrocodeina	per os	0,01 - 0,02	0,06		

